

## LA TORTURA IN CARCERE

1. *Agevolmente qualificabile come tortura*: il carcere e la violenza. – 2. Un fantasma in agguato. – 3. Dentro il carcere comandiamo noi. – 4. *Quod non est in actis non est in mundo?* – 5. Un ambiente vischioso. – 6. Cercando giustizia: la tortura e la legge. – 7. Conclusione.

### 1. *Agevolmente qualificabile come tortura*: il carcere e la violenza

Nella Relazione al Parlamento del 2017 il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute si esprimeva con parole nette: “Il carcere è un luogo dove la violenza esiste, anche se non è prassi quotidiana. Ma è anche un luogo che deve saper guardare al proprio interno, senza paura di vedere l’eventuale male che possa annidarsi”. Occorre prendere le mosse da questo invito e guardare dentro la più paradigmatica delle istituzioni totali. Un primo sguardo viene da lontano:

Vennero a prendermi. Senza tante cerimonie, mi trascinarono fuori imprecando rudi e impetuosi; mi trovai davanti al capitano Jamie e al direttore Atherton schierati in forza con una mezza dozzina di guardie, i bruti retribuiti dallo stato con i soldi dei contribuenti, in attesa di ordini. Ma non ci fu bisogno di loro. “Siediti”, disse Atherton, indicando una robusta poltrona. Ero malconcio, ferito, non bevevo da un giorno e una notte, ero sul punto di svenire dalla fame; indebolito dalle botte che si erano aggiunte a cinque giorni di cella sotterranea e ottanta ore di camicia di forza, mi sentivo oppresso dalla catastrofe del destino umano e dopo aver visto cosa ne era stato degli altri ero in ansia per ciò che mi sarebbe accaduto.

A dare voce alla vittima di tortura in carcere è un narratore, Jack London (2015). Le parole sono quelle di Darrell Standing, il protagonista del romanzo *Il vagabondo delle stelle* originariamente pubblicato nel 1914. Dietro la finzione si celano storie vere di torture e maltrattamenti, in gran parte tratte da articoli di giornali e dalle autobiografie dei detenuti nei penitenziari californiani dei primi anni del Novecento. Si tratta delle prigioni di Folsom e San Quentin, le stesse dove, nel 1968 e nel 1969, Johnny Cash intonerà dal vivo per i detenuti *I walk the line*. Io rigo dritto.

Ma cosa può accadere, nel carcere di oggi, se qualcuno non dovesse *rigare dritto*?

Ecco un altro sguardo, questa volta molto vicino a noi nel tempo e nello spazio:

Io non volevo scendere, perché i miei amici dicevano “non scendere, perché tanto sappiamo come andrà a finire”. Mi hanno portato sotto, al pianterreno, che c’era il

comandante, però io non volevo scendere, perché giustamente sapevo che tanto nelle scale mi aspettavano, erano tutti schierati là, a partire, sicuramente. Io non volevo scendere. Alla fine mi hanno portato giù di forza. È arrivato un ispettore, dicendomi “no, ti do la mia parola che non ti succede niente”. Ma alla fine erano solo parole. Io, quando sono sceso, come sono andato per scendere dalle scale, mi sono partiti una ventina di agenti, chi da una parte, chi dall'altra... calci e pugni (...). Come sono uscito, sono uscito da sotto, mi hanno portato in isolamento, mi hanno spogliato nudo, e là mi hanno iniziato a dare botte, a colpire.

Questa volta non è *fiction*. Il brano è tratto da una sentenza (Tribunale di Asti, 30.1.2012) e a raccontare episodi reali sono le vittime della tortura nel carcere di Asti, Italia, dicembre 2004 (P. Buffa, 2013, C. Sarzotti, 2012).

Con quella sentenza un giudice italiano per la prima volta sancisce che episodi di violenza in carcere “potrebbero essere agevolmente qualificati come *tortura*” ai sensi della Convenzione della Nazioni Unite approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e, come noto, ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988, n. 498.

All'epoca dei fatti, però, la Repubblica non aveva dato attuazione alla Convenzione e un reato di tortura, in Italia, non esisteva. Quel giudice, pertanto, fu costretto a lavorare con gli strumenti che il *tool kit* del tempo gli metteva a disposizione, vale a dire alcune fattispecie incriminatrici del codice Rocco astrattamente utilizzabili per dare veste giuridica alle condotte dei torturatori, ma rivelatesi chiaramente esangui in punto di efficacia repressiva: maltrattamenti (art. 572 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.).

Il processo terminò con la prescrizione di tutti i reati ipotizzati e nel 2017 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) (*Cirino e Renne c. Italia*, 26 ottobre 2017) riconobbe lo Stato italiano colpevole della violazione sostanziale e procedurale dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: divieto di trattamenti inumani e degradanti e di tortura. La responsabilità della mancata punizione di quei fatti – stabilirono i giudici europei – non era ascrivibile all'autorità giudiziaria, ma all'assenza nell'ordinamento italiano di “disposizioni che penalizzassero le prassi di cui all'art. 3 e che prevedessero, se del caso, sanzioni adeguate” (*Cirino e Renne c. Italia*, par. 111).

Proprio mentre la Corte EDU si confrontava con il caso di Asti, il Parlamento italiano dava alla luce la legge 14 luglio 2017, n. 110, introduttiva del reato di *tortura* previsto dal nuovo art. 613-*bis* c.p. La lacuna è stata colmata con uno strumento adeguato? L'apparato normativo di nuovo conio risponde alle sollecitazioni della Corte EDU e consente di prevenire e reprimere efficacemente i fenomeni di tortura in carcere? Si può già anticipare una

risposta seriamente perplessa, ma, per articolarla, gli occhi devono andare ancora una volta sulla struttura del carcere e sui suoi legami ontologici con la pratica della violenza.

La riflessione che si intende proporre muove dall'analisi di tre sentenze fondamentali della Corte EDU su altrettanti casi di tortura nelle carceri italiane. Si tratta di *Labita c. Italia* (6.4.2000), *Saba c. Italia* (1.7.2014), *Cirino e Renne c. Italia* (26.10.2017). L'intento è di far dialogare queste pronunce – rispettivamente inerenti ai fatti di Pianosa, Asti e Sassari – con un'osservazione a tutto tondo della realtà carceraria e con l'approfondimento sistematico dei testi normativi.

## 2. Un fantasma in agguato

Esiste un filo rosso tra carcere e tortura (G. Serges, 2017), un nesso genetico che si salda in maniera compiuta quando il carcere come pena non era stato ancora *inventato* (T. Padovani, 2014) e la segregazione all'interno di strutture separate era finalizzata alla custodia preventiva e al *trattamento* degli indagati. Nel trionfo dello stile inquisitorio – ancora efficiente per gran parte del XVIII secolo – l'indagato, presunto colpevole, diventa un paziente nelle mani di un giudice in guerra contro le eresie e i delitti e la tortura assurge a strumento per strappare confessioni che alimentano la macchina inquisitoria (F. Cordero, 1995). È allora che, nel segreto dei luoghi deputati alla custodia preventiva, si mette a punto la tortura giudiziaria, vale a dire l'arsenale di tormenti fisici e psicologici necessari a estirpare la verità processuale dalle bocche e dal corpo dei custoditi. La *tortura-pena*, viceversa, prorompe nello spettacolo della punizione pubblica, dei supplizi in piazza. La connotazione di luogo violento il carcere non la perderà mai, neppure in epoca moderna, con la sua metamorfosi da luogo di custodia cautelare a luogo di espiazione. Vero che la pena moderna perde i tratti del trattamento sfigurante e si trasforma in *economia di diritti sospesi*, ma è lo stesso teorico di questa trasformazione ad avvertire di come la prigione non abbia mai funzionato senza un supplemento di punizione che riguardasse il corpo in se stesso (M. Foucault, 1975), anche nelle forme eccedenti della tortura.

Questo *imprinting* non viene meno nel carcere delle democrazie contemporanee, malgrado la violenza dei custodi si faccia sotterranea e *contra legem* (J. McCulloch, P. Scraton, 2008). In parallelo alle prassi di nascondimento e *addomesticamento linguistico* del vocabolo – scolorito nella variegata fraseologia delle “misure eccezionali” (M. Menegatto, 2016) –, la tortura scompare dalle narrazioni ritualistiche e ufficiali del mondo del penitenziario, per affiorare soltanto nei racconti dei detenuti e in una casistica giudiziaria che ne palesa l'alto tasso di impunità. Del resto, le pratiche violente rimangono in

agguato nell'istituzione totale e nelle strutture di internamento; più in generale, in tutti quei luoghi in cui è formalizzato un rapporto diseguale tra una parte forte e una parte debole (D. Di Cesare, 2016).

A cosa conduce questa rapida analisi dei nessi genetici e storici tra tortura e carcere? In primo luogo, alla necessità di porsi domande sul perché il penitenziario costituisca un ambiente idoneo alla disseminazione della tortura e, nello stesso tempo, al suo occultamento e su quali siano le caratteristiche strutturali che agiscono in profondità per far in modo che ciò si verifichi. Una reazione normativa e giudiziaria efficace al fenomeno passa attraverso le risposte a queste domande e le riflessioni non possono muoversi soltanto sul terreno del sapere giuridico positivo. Occorre, in altri termini, investigare la penalità penitenziaria *reale* e non soltanto quella consacrata nell'ordinamento penitenziario, mettere a confronto il punto di vista tecnico-giuridico, interno al sistema normativo, con quello empirico ed esterno al diritto.

### 3. Dentro il carcere comandiamo noi

La riforma del 1975 – implementata dalla successiva legge Gozzini del 1986 – pone al centro dell'istituzione-carcere il detenuto (C. Sarzotti, 2015) e costituisce in capo a quest'ultimo una rete di diritti soggettivi funzionale alla protezione dell'umanità e dignità della pena detentiva e del trattamento penitenziario. La chiave di volta del sistema è la garanzia giurisdizionale di tali diritti, affidata al magistrato di sorveglianza.

Sul versante della tutela della personalità del custodito gioca un ruolo strategicamente importante il potere di vigilanza affidato al “giudice delle carceri” (art. 69 ord. penit.). Questo e altri momenti di controllo sul carcere – i ponti tra società civile e istituzione rappresentati dall'ingresso dei volontari, del garante dei detenuti, delle istituzioni politiche – agiscono come fattori di trasparenza e si rivelano di decisiva importanza nel rendere comunque la prigione un luogo meno impermeabile alle verifiche rispetto ai cosiddetti *black sites* (camere di sicurezza delle caserme, centri di permanenza, *hot spot*, solo per citarne alcuni). Nella prassi quotidiana, nonostante l'impegno dei singoli, queste *finestre* si opacizzano con facilità e la macchina penitenziaria tende a riaffermare la sua separatezza e a sottrarsi quasi fisiologicamente all'intervento di una disciplina legale (*cfr.* A. Margara, 1979; F. Vianello, 2012). È in questa *sottrazione* che va ravvisato uno dei principali fattori ostativi all'efficace prevenzione e repressione degli episodi di violenza in carcere. Il carcere, in quanto istituzione *totale*, è istituzione *separata* (E. Goffman, 1961).

Colpisce come anche l'autorità giudiziaria, a volte, reputi la resistenza del carcere alla deontologia della legge e della Costituzione un dato di natura: in una richiesta di archiviazione per fatti occorsi nel carcere di Parma era dato

leggere che l'espressione *dentro il carcere comandiamo noi, non esistono giudici né avvocati*, rivolta al denunciante da agenti della polizia penitenziaria, non integrava il reato di minaccia, ma una "lezione di vita carceraria" (R. De Vito, 2016).

Lo strapotere dell'istituzione *de facto* su quella *de iure* è tanto più evidente quanto più ci si accosta a quelle zone oscure del penitenziario che sono state acutamente definite "il carcere del carcere" (M. Torchio, 2015): le sezioni di isolamento, i reparti dedicati ai regimi differenziati di 41-*bis*, le aree destinate ai "protetti", ignominiosamente definite nelle posizioni giuridiche "sezioni riprovazione sociale". In questi spazi la "visibilità delle relazioni infra-carcerarie" (C. Sarzotti, 2010) si riduce ulteriormente e i connotati strutturali del carcere si espandono con maggior facilità, a partire dalla radicalizzazione della relazione verticale e asimmetrica custodi/custoditi.

Non è un caso, in quest'ordine di ragionamenti, che nel nostro Paese i fatti di tortura sanzionati, quanto meno davanti alla Corte EDU, siano accaduti principalmente nei reparti di isolamento e negli istituti destinati all'esecuzione della pena in regime differenziato (P. Gonnella, 2013). I *leading-case*, ad esempio, si riferiscono a quanto occorso nel 1992 nella famigerata sezione "Agrippa" del carcere di Pianosa: una sezione destinata in quegli anni ai detenuti in 41-*bis* e un vero e proprio buco nero della storia della democrazia italiana (*Labita c. Italia*, 6.4.2000, *Indelicato c. Italia*, 18.10.2001). Proprio la casistica giudiziaria testimonia come *l'autonomia* del carcerario rispetto alla legge e alla società dei liberi stia all'origine dell'occultamento e della dissimulazione dei possibili abusi di potere e, di conseguenza, degli intralci all'accertamento processuale di quest'ultimi. Dall'analisi di quella casistica, pertanto, deve prendere le mosse l'esame critico della fattispecie di tortura introdotta nel nostro ordinamento e delle sue lacune sostanziali e procedurali.

#### **4. *Quod non est in actis non est in mundo?***

Lo scrutinio sul materiale giudiziario cristallizzato nelle sentenze della Corte EDU – sono state già citate le vicende di Pianosa (*Labita* e *Indelicato*), di Asti (*Cirino* e *Renne*) e di Sassari (*Saba*) – consente di far emergere alcune costanti, che vanno osservate da vicino.

Nella maggior parte dei casi riguardanti l'Italia – ad eccezione del caso di Asti, nel quale la mancata condanna per il reato di tortura è ascrivibile in via principale (ma non esclusiva) all'assenza della legge incriminatrice – affiorano le vere cause dell'impossibilità di addivenire a un'indagine efficiente riguardo ai fatti di tortura in carcere: ritardo delle vittime nella denuncia degli episodi di tortura e violenza, con conseguente impossibilità di registrarne *i segni* e di verificare i nessi causali; assenza di riscontri testimoniali nell'ambi-

to della comunità penitenziaria, comprensiva di detenuti e operatori; impossibilità di addivenire a una corretta identificazione degli autori degli abusi; volatilità delle certificazioni mediche; lunghezza delle inchieste; vischiosità dell'ambiente.

Alcuni passi di una sentenza basilare in materia (la già citata Grande Camera *Labita c. Italia*, 6.4.2000) rappresentano una *summa* da manuale:

La Corte nota che in effetti, come sottolineato dal Governo, il ricorrente non ha prodotto elementi di prova esaurienti a sostegno delle accuse di maltrattamenti, né ha fornito spiegazioni dettagliate sulle sevizie a cui sarebbe stato sottoposto da parte degli agenti di custodia del carcere di Pianosa tra il luglio e settembre 1992. (...) Il contenuto del registro medico del carcere di Pianosa, un referto medico e il risultato di un'ecografia alle ginocchia, datati rispettivamente 24 marzo 1995 e 3 aprile 1996, nonché un certificato medico relativo al suo stato di salute psichica redatto il 20 marzo 1996 non sono sufficienti a colmare questa lacuna. (...) Non risulta che i problemi alla protesi dentaria siano conseguenze delle percosse. (...) Il ricorrente ha denunciato i maltrattamenti solo all'udienza preliminare del 2 ottobre 1993 e non ha fornito spiegazione di questo notevole ritardo. (...) Non ha individuato i responsabili.

Passaggi identici si leggono in tutte le sentenze della Corte EDU che hanno ad oggetto violenze commesse all'interno delle carceri europee, nonché negli atti (sentenze, richieste di archiviazioni) dell'autorità giudiziaria nazionale. Ci si potrebbe accomodare su una spiegazione tranquillizzante: quello che non è provato, non è accaduto. La consapevolezza della *matrice* reale del penitenziario, viceversa, impone di investigare le ragioni della discrasia tra verità storica e processuale. Uno dei fattori che rende difficoltosa la risposta giudiziaria agli episodi di violenza in carcere è da rinvenire, come detto, nel ritardo della denuncia. Questo ritardo, che nel mondo dei liberi potrebbe lasciare intendere una strumentalità delle dichiarazioni del denunciante, nel carcere scaturisce spesso dalla *fisiologia* del rapporto diseguale tra custode e custodito, dallo stato di dipendenza in cui si trova il secondo nei confronti del primo anche per soddisfazione di esigenze elementari di vita quotidiana, dal timore di ritorsioni.

Significativo, in quest'ottica, è che i momenti di *epifania* della violenza coincidano spesso per tutti i denunciati. Se a Labita viene rimproverato di aver rappresentato soltanto a un'udienza preliminare del 1993 le sevizie subite tra luglio e settembre 1992, per Saba l'udienza del processo per il quale è detenuto costituisce una salvezza parziale. Lo si capisce spostando l'attenzione sulle violenze fisiche e morali subite da alcuni detenuti nel carcere di Sassari nel 2000, episodi accaduti nel corso di una perquisizione ed entrati nel fuoco della sentenza della Corte EDU "*Saba c. Italia*, 1° luglio 2014":

il ricorrente osserva che, nella sua testimonianza resa il 9 giugno 2006 dinanzi al GIP, aveva sottolineato la condizione di sottomissione e di prostrazione nella quale era precipitato all'epoca dei fatti in questione. Egli afferma di essere riuscito ad evitare trattamenti più violenti solo perché era stata fissata un'udienza del suo processo due giorni più tardi (par. 57).

Al carattere asimmetrico del rapporto custode/custodito si aggiunge la stabilità temporale e la non occasionalità di tale rapporto, circostanza che imprime un'ulteriore caratteristica differenziale agli episodi di tortura che occorrono nell'ambito del carcere – più in generale nelle strutture di internamento – rispetto a quelli esterni a tale ambiente: l'incombenza quotidiana del persecutore.

Più volte la Corte EDU, nell'ambito di una giurisprudenza consolidata, ha messo in evidenza questo connotato peculiare, rammentando la necessità della sospensione dalle funzioni del pubblico ufficiale imputato durante l'istruzione e il processo. Sotto tale profilo, tuttavia, sarà agevole verificare il silenzio della legislazione entrata in vigore in Italia nel luglio 2017. L'impossibilità di una denuncia tempestiva, comunque, è solo un aspetto di una dinamica più complessa, tutta da esaminare.

## 5. Un ambiente vischioso

L'anatomia profonda del carcere incide, ostacolandola, sull'emersione dei fenomeni di abuso e violenza ai danni delle persone ristrette. Il rischio è che attorno agli episodi di trattamenti inumani e di tortura cali il silenzio. Sul punto, ancora una volta, è istruttiva la lettura delle più volte menzionate sentenze della Corte EDU: per una vittima che trova il coraggio di denunciare, molte altre rimangono inerti. Al silenzio della persona offesa si accompagna il silenzio del testimone, sia esso il compagno di detenzione, timoroso delle stesse ritorsioni che possono riversarsi sulla vittima, sia esso l'operatore penitenziario, inserito in una struttura burocratico-gerarchica che spesso – senza negare i molteplici esempi virtuosi – lo induce a un *self-restraint* nella manifestazione del dissenso (cfr. A. Zamperini, V. Siracusa, M. Menegatto, 2017). Nei casi in cui la tortura assume una dimensione sistemica – Pianosa e Sassari, come si evince dagli atti giudiziari sopra citati – la certezza di questo silenzio ha giocato un ruolo determinante nella funzione “pedagogica” della violenza. Se è vero che la pratica della tortura si inserisce in una relazione comunicativa triangolare (A. Zamperini, 1998), nella quale alla coppia torturatore/torturato (torturatori/torturati) si aggiunge un terzo, pare che questo “terzo”, nel penitenziario, possa essere individuato nella comunità dei detenuti. Questa comunità, di fatto, è testimone auditivo delle grida e dei

“movimenti” (nei resoconti giudiziari al *mi sono venuti a prendere* si aggiunge il *sono venuti a prenderlo*) e visivo dei segni lasciati sul corpo dei compagni.

La stessa pensabilità della tortura in carcere, e della sua utilizzazione in chiave “istruttiva” delle generalità dei detenuti, si regge sulla consapevolezza che la comunità dei testimoni, per forza di cose e in linea di massima, è silente e rimane silente. Anche in questo caso siamo di fronte a un tratto basilare delle pratiche di violenza nelle istituzioni totali, non facilmente scalfibile in sede di indagine. Ribaltare la vischiosità dell’ambiente non è facile neppure spostando l’attenzione sui riscontri documentali.

Si è già accennato alla volatilità della documentazione sanitaria, ma appare opportuno approfondire il concetto. Riguardo alla certificazione medica, infatti, occorre rilevare che la mancata e ritardata introduzione del sistema della cartella clinica digitale a compilazione obbligatoria ha lasciato, nelle mani di chi volesse mettere il naso dentro le patologie dei detenuti per vederne la causa, una massa di documentazione cartacea il più delle volte illeggibile, incompleta, evanescente. La drammaticità di questa situazione, anche sotto il profilo della prevenzione e della repressione dei fenomeni di abuso, affiora soprattutto riguardo alle certificazioni delle visite “di primo ingresso”, che dovrebbero attestare lo stato di salute fisico e psichico del recluso a ogni ingresso, dalla libertà o da altri istituti, in un nuovo penitenziario. Si tratterebbe, se fosse sempre redatta e conservata, di una documentazione di strategica importanza nella valutazione delle successive “alterazioni” delle condizioni sanitarie dei detenuti. A non diversa sorte sono spesso destinati i “registri di passaggio” e dei movimenti dei detenuti da un reparto a un altro o da una camera detentiva all’altra. Anche l’approccio documentale, pertanto, rischia di rimanere una lancia spezzata nelle mani dell’autorità giudiziaria che volesse tracciare con serietà lo sviluppo istruttorio di una denuncia.

Infine, rimane sul tappeto la questione nodale dell’identificazione dei responsabili. Si tratta del punto di resa di molte indagini in materia di tortura, all’interno e all’esterno del carcere. L’ostacolo all’individuazione degli autori delle condotte di abuso non deriva dai consueti punti di debolezza della prova testimoniale e della ricognizione: percezione selettiva, alterazione da residuo emotivo, ricostruzione mentale, curva dell’oblio. In quasi tutti i casi – non può farsi a meno di citare per l’ennesima *Labita c. Italia* – le vittime dei pestaggi e delle violenze si sono dette perfettamente in grado di riconoscere i loro aguzzini, se solo avessero avuto la possibilità di effettuare un riconoscimento di persona, un confronto, o, almeno, una ricognizione fotografica realistica. Alle vittime delle torture di Pianosa, viceversa, furono mostrate soltanto fotocopie delle fotografie dei pubblici ufficiali denunciati, vale a dire immagini del tutto inutilizzabili per un riconoscimento effettivo. Allo stesso modo, nel corso delle indagini per gli eventi di tortura accaduti nel G8 ge-



novese, le amministrazioni di appartenenza avevano messo a disposizione fotografie dei soggetti denunciati molto risalenti nel tempo, addirittura al momento dell'arruolamento.

Come la giurisprudenza della Corte EDU ha avuto più volte modo di chiarire, la ragione delle difficoltà di identificazione delle persone in capo a cui elevare l'imputazione di tortura dipende dalla mancata collaborazione delle amministrazioni al cui interno hanno operato coloro che hanno abusato dei poteri o della divisa: *lack of cooperation*, scrive più volte la Corte. E anche con questa circostanza – anzi, soprattutto con questa – bisogna fare i conti.

## 6. Cercando giustizia: la tortura e la legge

L'analisi sin qui condotta, seppur in estrema sintesi, ha diretto il proprio interesse su quelle caratteristiche strutturali e profonde della prigione che tendono a rimanere impermeabili alla disciplina costituzionale e legislativa e che colorano gli episodi di tortura in ambito penitenziario di tratti distintivi. A questi tratti, come visto, si aggiungono le insidie normali del reato di tortura, quelle che lo rendono, ovunque pubblici ufficiali lo commettano, difficile da prevenire e reprimere.

Deve essere chiaro un concetto, già ribadito a inizio di questa trattazione: la tortura in carcere non è la normalità. Anche da eccezione, tuttavia, rappresenta un colpo al cuore della democrazia, un crimine *estremo* (M. Lalatta Costerbosa, 2016), tanto più grave se posto in essere in una struttura che, per Costituzione, ha il mandato di riabilitare ai rapporti umani, reinserire, insegnare la solidarietà e non di destrutturare l'identità.

Eppure, l'armamentario normativo che consente all'autorità giudiziaria di reagire ai fatti di tortura era a disposizione del legislatore, sol che si fosse voluto dedicare attenzione alle indicazioni delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza europea sul punto. Il legislatore italiano, di certo, non lo ha fatto. Meglio, è stato indotto a non farlo. Senza entrare nel dettaglio delle lacune della fattispecie incriminatrice del reato di tortura (art. 613-bis c.p.), introdotta dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, ciò che in questa sede preme evidenziare sono i punti di maggior attrito della disciplina di nuovo conio con le esigenze di indagine che scaturiscono quando l'abuso del potere e della divisa è commesso in carcere. Sotto questo profilo, la prima omissione che salta agli occhi è quella relativa ai termini di prescrizione. L'imprescrittibilità del reato di tortura – auspicata dalla giurisprudenza della Corte EDU e dai rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura – non è soltanto il sigillo simbolico, a fini general-preventivi e dissuasivi, dell'estrema gravità del reato. Più a fondo è l'unico strumento idoneo per garantire la resistenza di indagini e processi che, per cause connaturate al rapporto

diseguale custodi/custoditi, prendono avvio a grande distanza temporale dai fatti, in occasioni del tutto casuali come le udienze pubbliche dei processi o, addirittura, dopo la scarcerazione e la fine dello stato di paura e soggezione. E questo a voler tralasciare le difficoltà di un'indagine che deve muoversi dentro l'apparato dello Stato.

Le cornici edittali previste per il nuovo reato non appaiono tali da garantire termini di prescrizione congrui, né a tale limite oggettivo della disciplina si è inteso far fronte con dispositivi come quelli del raddoppio dei tempi di prescrizione, pur previsti nel nostro ordinamento per fattispecie di reato meno gravi (art. 157, comma VI, c.p.). Non sembra che su tale quadro possa incidere la nuova disciplina della prescrizione contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando). Il nucleo della riforma, infatti, individua nuovi termini di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (art. 159, commi 2° e 3°, c.p.), ma non incide sul fenomeno della prescrizione in corso di indagine. In altri termini, l'aumento dei termini estintivi non produrrà vantaggi in tutti quei casi in cui la corsa contro il tempo è determinata dalla lenta emersione del fenomeno criminoso (di contro, lascerà esposto il presunto innocente a tempi processuali più lunghi).

Uno strumento ortopedico nelle mani del legislatore vi sarebbe: stabilire che il termine estintivo decorra quanto meno dall'acquisizione della notizia di reato e non dalla commissione dello stesso. In questo senso, la sperimentazione è già avviata dall'ordinamento italiano che, sempre nella accennata legge 103/2017 (di poco precedente alla legge in materia di tortura), ha stabilito – peraltro in ossequio a convenzioni internazionali – che per alcuni reati gravi commessi nei confronti di minore il termine della prescrizione decorre dal diciottesimo anno di età della persona offesa o, se l'azione penale è stata precedentemente esercitata, dall'acquisizione della notizia di reato (art. 158, comma 3°, c.p. come modificato da art. 1, comma 10°, legge 103/2017). Attraverso la modifica della decorrenza si potrebbero risolvere alcuni dei problemi legati al ritardo nella denuncia, ma si dubita che la proposta di tale intervento possa superare le contrarietà legate a una malintesa “ragion di Stato”.

Quello in materia di prescrizione non è l'unico mancato adempimento del legislatore italiano. Accanto alla risposta di natura sostanziale, infatti, il quadro domestico avrebbe dovuto tenere in debito conto le prescrizioni di carattere procedurale imposte dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per non incorrere in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). L'effettività del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, infatti, passa di necessità attraverso lo svolgimento di inchieste effettive, sollecite, indipendenti e pubbliche (in questo senso, oltre alle già rammentate sentenze contro l'Italia, occorre mettere in evidenza la

fondamentale *Finucane C. Regno Unito*, 1° luglio 2003, sia pure in materia di diritto alla vita). L'introduzione del reato, pertanto, avrebbe dovuto essere accompagnata da corollari normativi indispensabili a colorare in termini di efficacia le indagini. Rimangono invece fuori dallo spettro dell'intervento due meccanismi che paiono di straordinario rilievo: l'introduzione di codici identificativi personali delle polizie e la sospensione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio durante il processo (si è visto l'importanza di tale misura in relazione a quel fenomeno definito di *incombenza quotidiana del persecutore*). Un ultimo rilievo, sempre con riferimento alla legge nazionale, deve essere rivolto alla possibilità di perseguire tutti quegli episodi di abuso che non integrano tortura in senso propriamente detto, ma che raggiungono comunque la soglia del trattamento inumano.

## 7. Conclusione

Nell'ambito del divieto di cui all'art. 3 CEDU, come noto, ricadono sia la tortura sia i trattamenti inumani e degradanti. Non è il caso in questa sede di ripercorrere le vie che la giurisprudenza della Corte Europea ha seguito nel distinguere trattamento inumano, trattamento degradante e tortura (S. Neri, 2016). Sono confini, pare, molto labili e che sono comunque in fase di costante assestamento. A partire da una definizione di tortura legata al concetto di maltrattamenti intenzionali, particolarmente gravi e crudeli e tali da provocare dolori e sofferenze acute (*Selmouni c. Francia*, 28 luglio 1999, *Gäfgen c. Germania*, 30 giugno 2008), la Corte EDU da ultimo sembra aver virato (E. Zucca, 2017) su una nozione di tortura più centrata sulle caratteristiche dell'intenzionalità e della sofferenza psichica; sofferenza, paura e angoscia cagionate non solo dalle condotte subite in proprio, ma anche da quelle viste porre in essere in danno di altri (*Azzolina e altri c. Italia*, 26.10.2017).

Così brevemente tracciata la linea di sviluppo della giurisprudenza in materia di art. 3, deve osservarsi che la norma incriminatrice italiana difetta seriamente sul punto. La tipizzazione dell'evento "sofferenza psichica" in termini di "verificabile trauma psichico", recepita dal legislatore italiano in *direzione ostinatamente contraria* rispetto alle indicazioni europee, restringe indebitamente il perimetro di applicazione della norma e lascia sul tappeto incertezze interpretative che si ripercuotono sulle persone offese<sup>1</sup>.

Le problematiche giuridico-giudiziarie, come si è già avuto modo di osservare, sono amplificate da quelle relative all'accertamento dello stato di

<sup>1</sup> In questo numero monografico, la questione del "verificabile trauma psichico" è ampiamente trattata da A. Zamperini, M. Menegatto (2018).

salute del ristretto mentre perdura lo stato di detenzione. Si è già accennato alle carenze della documentazione sanitaria. A questo fattore deve aggiungersi la difficoltà della comunicazione paziente/medico all'interno del penitenziario, fortemente plasmata dall'assenza di un vero legame fiduciario. Il maggior ostacolo a tale legame è da rinvenire nella disposizione (art. 40, comma 2°, ord. penit.) in base alla quale le sanzioni disciplinari sono comminate dal consiglio di disciplina composto dal direttore, dall'educatore e, per quel che qui interessa, dal *sanitario*. Sul punto va osservato che la riforma penitenziaria, promossa con legge delega 103/2017, non sembra destinata a giungere in porto e rimediare a tale situazione. Il decreto da ultimo trasmesso al Parlamento (Camera dei Deputati, atto del governo 17, XVIII legislatura) prevede espressamente (art. 25, lett. q) che il consiglio di disciplina non sia composto dal sanitario, ma dall'esperto *ex* art. 80 ord. penit. (così come, sempre dal punto di vista sanitario, lo schema di decreto prevede all'art. 2, comma 7°, una disciplina puntuale della visita di primo ingresso).

Ulteriore profilo critico della normativa domestica – che farà sentire le conseguenze in termini di reazione giudiziaria effettiva nei confronti di condotte integranti tortura psicologica (deprivazione sensoriale, *tortura bianca*) ovvero qualificabili soltanto come trattamenti inumani (basti pensare alla famosa e sempre attuale messinscena *ad territorium*, di un esempio si trova nella menzionata vicenda *Saba c. Italia*) – sembra essere quello attinente alla configurazione del delitto come reato di evento a condotta commissiva vincolata.

La domanda che occorre porsi, pertanto, è quale possa essere il destino di abusi e violenze psichiche poste in essere mediante condotte omissive. Quei fatti, vale a dire, che sono stati recentemente classificati dalla Corte EDU in alcuni casi come tortura e che, comunque, integrano trattamenti inumani. Episodi che potrebbero essere un *po' meno tortura*, ma che rientrano nel divieto dell'art. 3 CEDU. Anche in questo caso, dunque, l'effettività della risposta è rimessa all'interprete, ma le difficoltà create da un testo di legge che non discerne sono enormi.

Un'ultima considerazione, proprio con riferimento all'attività del giudice al banco, deve essere esplicitata. Fin qui sono stati messi in evidenza il mancato adeguamento dell'ordinamento italiano alla disciplina internazionale e, allo stato, il deludente intervento di riparazione. Questo ragionamento, tuttavia, non deve costituire un alibi per un'autorità giudiziaria che non ha sempre avvertito l'urgenza e il dovere di procedere con il dovuto approfondimento e rigore nei casi di denunciato abuso (*Saba c. Italia*, già citata, e *Pennino c. Italia*, 12.10.2017 forniscono materiale utile).

*Meno tortura*, dunque, dipende dalla volontà di tutta la Repubblica.

## Riferimenti bibliografici

- BUFFA Pietro (2013), *Carcere e tortura: alcune riflessioni sul 'caso Asti'*, in "Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", VIII, 3, pp. 11-54.
- CORDERO Franco (1995), *Procedura penale*, Giuffrè, Milano.
- DE VITO Riccardo (2016), *Carcere e tortura: la "lezione" di Parma*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).
- DI CESARE Donatella (2016), *Tortura*, Bollati Boringhieri, Torino.
- FOUCAULT Michel (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Édition Gallimard, Paris.
- GOFFMAN Erving (1961), *Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Random House, New York.
- GONNELLA Patrizio (2013), *La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica*, DeriveApprodi, Roma.
- LALATTA COSTERBOSA Marina (2016), *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, DeriveApprodi, Roma.
- LONDON Jack (2015), *Il vagabondo delle stelle*, Feltrinelli, Milano.
- MARGARA Alessandro (1979), *La magistratura di sorveglianza tra un carcere da rifiutare e una riforma da attuare*, in MAGISTRATURA DEMOCRATICA, *Il carcere dopo le riforme*, Feltrinelli, Milano, pp. 38-103.
- MCCULLOCH Jude, SCRATON Phil (2008), *The Violence of Incarceration*, Routledge, New York-London.
- MENEGATTO Marialuisa (2016), *Le parole per (non) dire tortura*, in LUCATELLO Andrea, MORANDINI Laura, *Tortura fuorilegge*, Forum, Udine, pp. 77-95.
- NEGRI Stefania (2016), *Violenze, maltrattamenti ed abusi commessi dalle forze dell'ordine*, in DI STASI Angela, *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza delle Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010/2015)*, CEDAM, Vicenza, pp. 115-46.
- PADOVANI Tullio (2014), *La pena carceraria*, Pisa University Press, Pisa.
- SARZOTTI Claudio (2010), *Campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in SANTORO Emilio, *Il diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-238.
- SARZOTTI Claudio (2012), *La carogna da dentro a me*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- SARZOTTI Claudio (2015), *La riforma dell'ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della "scoperta" della Costituzione*, in "Questione giustizia", 2, pp. 23-33.
- SERGES Giuliano (2017), *Il diritto a non subire tortura ovvero: il diritto di libertà dalla tortura*, in RUOTOLO Marco, TALINI Silvia, *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 335-91.
- TORCHIO Maurizio (2015), *Cattivi*, Einaudi, Torino.
- VIANELLO Francesca (2012), *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma.
- ZAMPERINI Adriano (1998), *Psicologia sociale della responsabilità. Giustizia, politica, etica e altri scenari*, UTET, Torino.
- ZAMPERINI Adriano, MENEGATTO Marialuisa (2018), *Tortura psicologica e trauma psichico: la legge e la scienza*, in "Studi sulla questione criminale", 13, 2, pp. 81-93.

- ZAMPERINI Adriano, SIRACUSA Valentina, MENEGATTO Marialuisa (2017), *Accountability and Police Violence: A Research on Accounts to Cope with Excessive Use of Force in Italy*, in "Journal of Police and Criminal Psychology", 32, 2, pp. 172-83.
- ZUCCA Enrico (2017) *La decisione della Corte EDU su Bolzaneto. Un altro grido nel deserto. L'Italia volta le spalle alla Convenzione, si assolve e guarda alla tortura degli altri*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).